



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 25/02/2019

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO: TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE - ANNO 2019 – CONFERMA.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.

La seduta è pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

ROMOLI ANDREA	Presente	NALDINI CATIA	Presente
CARBINI FRANCESCO	Presente	NARDI MARCELLO	Presente
ERMINI CRISTINA	Presente	NOSI GIOVANNI	Presente
GHIORI SIMONE	Presente	PELLEGRINI FRANCESCO	Presente
GOVONI MARIA TERESA	Assente	PIA ANTONINO	Presente
GUALDANI CHIARA	Presente	PIERAZZI TOMMASO	Presente
MATASSONI ANIESE	Assente	VENUTI PIERO	Presente
MARTELLINI LORENZO	Presente	VILIGIARDI MAURIZIO	Presente
MARZIALI MARIO	Presente		

Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Il Sig. ANDREA ROMOLI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ANTONELLA ROMANO.

Partecipano inoltre, ai sensi dell'art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori

Delibera n. 9 del 25/02/2019

CORSI DAVID []
FABRI BARBARA [X]
LAMIONI ANNAMARIA [X]

PASCUCCI GIAMMARIO [X]
ROMEI SANDRA [X]

Delibera n. 9 del 25/02/2019

Proposta n. 202/2019

Unità Organizzativa BILANCIO.

OGGETTO: TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE - ANNO 2019 - CONFERMA.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita, attesa la connessione degli argomenti, alla illustrazione e alla discussione del presente punto unitamente alle proposte di deliberazione “T.A.R.I. anno 2019 - approvazione provvisoria tariffe e piano economico finanziario - conferma tariffe e pef 2018”, “Imposta Municipale Propria – IMU – Approvazione aliquote e detrazioni d’imposta – Anno 2019”, “Approvazione delle tariffe per servizi a domanda individuale e presa d’atto dei tassi di copertura dei costi di gestione” e “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019 – 2021 e aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2019 -2021” anche queste all’ordine del giorno. Seguirà, poi, votazione separata per ciascuno dei suddetti punti all’ordine del giorno.

Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto nell’atto n. 12 verbalizzato e alla registrazione integrale allegata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 1 co. 639 L. n. 147/2013 e s.m.i. (Legge di stabilità anno 2014) ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, costituita da IMU, avente componente patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, TASI riconducibile alla fruizione di servizi indivisibili e TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- inizialmente il co. 669 della L. 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16/2014 conv. in l. n. 58/2014 prevedeva che “*il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.*”
- a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 208/2015 “legge di stabilità anno 2016” è stato ridefinito il presupposto impositivo della TASI e che il co. 669 della l. 147/2013 è stato così riformulato “*il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ... escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1 –A8 –A9*”
- la legge di stabilità 2016, oltre ad escludere dalla tassabilità l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore, con la modifica operata dal co. 14 art. 1 al co. 639 art. 1 della l. n. 147/2013 ha escluso dalla TASI anche gli immobili destinati ad abitazione principale dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 –A8 –A9
- ai sensi del co. 675 art. 1 L. n. 147/2013 “*la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 come modificato da ultimo dalla legge n. 147/2013*”, costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

Delibera n. 9 del 25/02/2019

- il co. 671 della L. n. 147/2013 dispone che *“la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al co. 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”*.

Precisato che il comma 703 della legge citata dispone che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

Richiamato l’art. 1, comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che conferma il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli precedentemente deliberati, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

Atteso che per l’anno 2019 la legge di bilancio n.145 del 30 dicembre 2018 non ha riproposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già proposto per gli anni precedenti.

Dato atto che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività forniti alla collettività per i quali non è attivo e previsto alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti e che, ad oggi, non è stata emanata alcuna norma che preveda una declaratoria precisa ed esaustiva dei predetti.

Dato atto altresì che i servizi indivisibili sono individuati annualmente in base ai costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Ritenuto di individuare per l’anno 2019 in generale tra i servizi indivisibili:

- servizi generali, prestazioni, attività la cui utilità ricade su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare, ad oggi, una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Considerato pertanto di individuare specificatamente i seguenti servizi e per ciascuno di essi l’indicazione analitica dei relativi costi:

- Missione 1 Programma da 1 a 5, Missione 1 Programma 7 e 11 - imputati in quota parte per € 202.176,62
- Missione 3 Programma 1 - in quota parte e solo i costi relativi al personale per € 36.231,79
- Missione 5 Programma 1 - in quota parte e quota relativa al personale per € 10.418,60
- Missione 7 Programma 1 - in quota parte e quota relativa al personale per € 4.601,77
- Servizi di manutenzione e gestione patrimonio, strade, verde pubblico ed illuminazione pubblica e per € 1.138.562,48

in quanto costituiscono un costo non oggettivamente imputabile in misura percentuale ai singoli cittadini in base al loro effettivo utilizzo ma ripartibile in modo omogeneo su tutta la collettività.

Delibera n. 9 del 25/02/2019

Dato atto che i costi dei servizi individuati sono analiticamente descritti nella tabella allegata, (allegato A), nella quale, ai costi diretti dei servizi Manutenzione del patrimonio comunale stradale, verde pubblico e illuminazione pubblica, pari a € 1.138.562,48, comprensivi del costo del personale direttamente coinvolto, proporzionato alla percentuale di tempo lavoro dedicato per ciascun addetto, sono state aggiunte le spese correnti pari a € 253.428,79 relative alle Missioni e programmi sopra indicati nella sola misura prudenziale del 7,80 %, calcolata rapportando le stesse spese dei Servizi manutenzione del patrimonio comunale , verde pubblico ed illuminazione pubblica al totale delle spese correnti.

Tenuto conto che:

- il co. 14 art. 1 della L. n. 208/2015, confermava l'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille;
- che il comma citato confermava il limite per cui la somma dell'aliquota IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e fissava, l'aliquota massima TASI al 2,5 per mille;
- ai sensi dell'art. 678 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1996, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione ed in particolare l'art. 52 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie.

Rilevato che occorre determinare le aliquote TASI a valere per l'anno 2019, ai sensi del co. 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000 entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'art. 151, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) il quale dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.

Atteso che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 08/12/2018, è stato previsto lo slittamento dei termini di approvazione del bilancio al 28.02.2019;

Considerato che:

- che con legge di bilancio 2018 viene reiterato il blocco dei tributi eccetto la TARI, confermando anche le maggiorazioni TASI già previste.
- Che la legge di bilancio 2019 non prevede il blocco delle tributi previgente;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2018.

Atteso che per effetto del comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento e i comuni con deliberazione del Consiglio

Delibera n. 9 del 25/02/2019

Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.

Atteso, altresì, che il comma 7 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, fissa l'aliquota IMU allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile in aumento o diminuzione da parte dei comuni di 0,2 punti percentuali.

Considerate le aliquote IMU deliberate per l'anno 2019 dal consiglio comunale in data odierna.

Visto il co. 681 dell'art. 1 della L. 147/2013 il quale prevede che qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e il comune con regolamento stabilisce la misura della TASI da imputare all'occupante compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo, la parte restante sarà corrisposta dal titolare del diritto reale.

Dato atto che nel Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e s.m.i, la percentuale da imputare all'occupante l'immobile è del 10 %.

Considerato che il co. 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro, per ciò che riguarda la TASI, la disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Dato atto che:

1. nel Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e in vigore dal 1 gennaio 2014, come modificato con D.C.C. n. 16 del 20.04.2015, erano state inserite, per andare incontro alle esigenze delle famiglie in situazioni economiche più disagiate, e per i soli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, secondo la definizione propria dell'IMU di cui all'art. 13 co. 2 del D.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, le seguenti riduzioni:
 - per i nuclei familiari con due figli a carico e ISEE pari o inferiore a € 15.000,00, riduzione dell'imposta del 15%;
 - per i nuclei familiari con tre o più figli a carico e ISEE pari o inferiore a € 20.000,00 riduzione del 25 %
 - per contribuenti over 65 con ISEE pari o inferiore a € 8.000,00 riduzione del 25%;
2. con la modifica del presupposto impositivo della TASI, intervenuta con la legge di stabilità 2016, l'abitazione principale, come definita ai fini IMU, non è più oggetto d'imposta e che quindi le agevolazioni sopra descritte previste nel Regolamento IUC, rimangono valide solo per l'anno 2015.

Dato atto che:

3. l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014 ha modificato l'art. 13 co. 2 del D.L. n. 201/2014, conv. in L. n. 214/2011 prevedendo che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

Delibera n. 9 del 25/02/2019

e che sulla medesima unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

4. a partire dall'anno 2016, data l'assimilazione ad abitazione principale di cui sopra, anche per la TASI, le abitazioni dei cittadini iscritti AIRE, purché ricorrano i requisiti di legge di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, non sono oggetto di tassazione

Valutato che è, quindi, necessario deliberare l'aliquota TASI pari allo **0,17 %** per cento per tutti gli oggetti d'imposta individuati in premessa,, tranne per le aree edificabili, in ragione della tipologia e della diversa destinazione del bene immobile, per le quali l'aliquota è disposta allo **0,14%** e per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali ai sensi del co. 678 citato non può superare lo **0,1%**;

Tenuto conto del necessario coordinamento normativo e regolamentare deliberato con il Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 ed in vigore dal 1 gennaio 2014, come successivamente modificato, le cui norme si intendono, come specificato nell'art. 12 dello stesso regolamento, modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regolamentari vincolanti.

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali.

Preso atto del parere favorevole espresso maggioranza dalla II commissione consiliare nella seduta del 21.02.2019 a norma dell'art. 29 del regolamento del C.C.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente dell'Area I ad interim ha espresso parere favorevole relativo alla regolarità tecnica, ed il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.200 n.267.

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità dell'Ente.

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Attesa l'assenza di interventi e dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto ed in trattazione.

Eseguita la votazione nei modi e nelle forme di legge, si accerta il seguente risultato: voti favorevoli n. 9 (PD); voti contrari n. 6 (M5S, Cresce San Giovanni, Un'altra San Giovanni); astenuti n. 0.

DELIBERA

- I. **Di** dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- II. **Di** individuare per l'anno 2019 i servizi indivisibili da coprire con la TASI come analiticamente indicato in premessa;

Delibera n. 9 del 25/02/2019

- III. **Di** stabilire e confermare anche per l'anno 2019 un'aliquota TASI unica per tutti gli oggetti d'imposta individuati in premessa, pari allo **0,17 %** per cento, tranne per le aree edificabili, in ragione della tipologia e della diversa destinazione del bene immobile, per le quali l'aliquota è disposta allo **0,14%** e per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali ai sensi del co. 678 citato non può superare lo **0,1%**;
- IV. **Di** confermare la percentuale di riparto, come previsto dal Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e s.m.i., nei casi di immobili detenuti da soggetti diversi dal titolare di diritti reali, l'ammontare complessivo dalla TASI nella misura del 10% a carico del detentore/utilizzatore dell'immobile e il 90% a carico del titolare del diritto reale;
- V. **Di** dare atto, come previsto dal Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 all'art. 7 titolo I cap. III, che le agevolazioni per i soli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, secondo la definizione propria dell'IMU di cui all'art. 13 co. 2 del D.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, ivi previste sono, in forza dell'esclusione della TASI dell'abitazione principale dall'anno 2019, applicabili solo per l'anno d'imposta 2015;
- VI. **Di** confermare, al momento, i valori di riferimento delle aree edificabili deliberati con DGM n. 94/2015;
- VII. **Di** dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda all'apposito regolamento approvato con delibera Consiliare e alla normativa statale che disciplina l'imposta come modificata dalla l. 208/2015;
- VIII. **Di** dare mandato al responsabile del servizio entrate affinché provveda all'invio del presente atto al Ministero delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;
- IX. **Di** allegare la presente deliberazione alla proposta di bilancio di previsione per l'anno 2019.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000

Con voti favorevoli n. 9 (PD); voti contrari n. 6 (M5S, Cresce San Giovanni, Un'Altra San Giovanni); astenuti n. 0 nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Delibera n. 9 del 25/02/2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 202/2019

OGGETTO: TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE - ANNO 2019 - CONFERMA.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla presente, conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

ANDREA ROMOLI

SEGRETARIO COMUNALE

ANTONELLA ROMANO

Delibera n. 9 del 25/02/2019



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA'

Vista la Proposta n. 202/2019, avente ad oggetto TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE - ANNO 2019 - CONFERMA, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

CONTRARIO con la motivazione:

San Giovanni Valdarno, lì 22/02/2019

**Sottoscritto dal Dirigente Area III
CINTELLI PAOLO
con firma digitale**

Proposta n. 202/2019



CITTA' DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

Commissione consiliare permanente N.2
“Politiche finanziarie ed economiche, Risorse dell’Ente, Innovazione, gemellaggi, comunicazione”

(nominata con Deliberazione consiliare n. 46 del 29/07/2014)

Seduta del 21.02.2019

Ore 17:00

In merito al seguente provvedimento:

PROP.202/2019

1. Prop. N. 202: TASI – DETERMINAZIONI ALIQUOTE – ANNO 2019 – CONFERMA.

LA COMMISSIONE HA ESPRESSO PARERE come segue:

NOMINATIVO	Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Assenti Alla votazione	Note e dichiarazioni di voto
Nosi Giovanni	X	X				
Pia Antonino	X			X		
Ermini Cristina	X	X				
Ghiori Simone	X	X				
Pellegrini Francesco					1	
Pierazzi Tommaso	X		X			
Carbini Francesco					1	
TOTALE VOTI	5	3	1	1	2	

Il Presidente

Nosi Giovanni



San Giovanni Valdarno,

Certificato ISO 9001 2000 / N°

